



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2012/2322(INI)

29.4.2013

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sul gioco d'azzardo online nel mercato interno
(2012/2322(INI))

Relatore per parere: Piotr Borys

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. saluta con favore la presentazione della comunicazione della Commissione dal titolo "Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line" (COM(2012)0596), che considera un passo avanti al fine di garantire che i consumatori abbiano accesso a servizi online sicuri e opportunamente regolamentati, e ritiene che una regolamentazione efficace del settore del gioco d'azzardo online debba, in particolare, prevenire il rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo e assicurare che quest'ultimo sia corretto, equo, responsabile e trasparente;
2. ritiene che una regolamentazione efficace del settore del gioco d'azzardo online debba, in particolare:
 - indirizzare l'impulso al gioco della popolazione limitando la pubblicità a quanto strettamente necessario per orientare i potenziali giocatori verso l'offerta legale di servizi ed esigendo che tutte le pubblicità di giochi d'azzardo online siano sistematicamente accompagnate da un messaggio di avvertimento contro il gioco eccessivo o patologico,
 - contrastare il settore del gioco d'azzardo illegale rafforzando gli strumenti tecnici e giuridici per l'identificazione e il sanzionamento degli operatori illegali nonché promuovendo la prestazione legale di servizi di gioco d'azzardo di qualità, e
 - garantire un'efficace protezione dei giocatori dedicando una particolare attenzione alle categorie vulnerabili, segnatamente i giovani;
3. sottolinea che il gioco d'azzardo online è un'attività economica che sfugge alla piena applicazione delle norme del mercato interno, in particolare a quelle relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi; pone in evidenza il fatto che gli Stati membri hanno il diritto di regolamentare e controllare i rispettivi mercati del gioco d'azzardo, soprattutto per motivi di ordine pubblico, conformemente alla legislazione europea che disciplina il mercato interno, ai principi sanciti dai trattati dell'UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
4. ricorda che gli Stati membri, a causa di fattori storici, sociali e culturali che sono specifici per ognuno di essi, dovrebbero conservare la loro autonomia quanto alla regolamentazione delle attività di gioco d'azzardo sul proprio territorio, in modo da poter rispondere in modo efficace al fine di proteggere l'ordine pubblico, la società e i consumatori;
5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere provvedimenti contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale proveniente dall'interno del territorio degli stessi Stati membri; esorta, a tale riguardo, la Commissione a invitare gli Stati membri, nelle sue prossime raccomandazioni sulla tutela dei consumatori e la pubblicità, ad adottare misure di esecuzione contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale;

6. afferma che il gioco d'azzardo online è una forma di uso commerciale dello sport e che, poiché si tratta di un settore che cresce costantemente tenendosi al passo con le innovazioni tecnologiche, gli Stati membri incontrano difficoltà nel controllarlo a causa della natura specifica di Internet, il che comporta il rischio che si verifichino violazioni dei diritti dei consumatori e che il settore sia oggetto di indagini nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata;
7. sottolinea l'importanza delle licenze nazionali per gli operatori del gioco d'azzardo online; ritiene che gli Stati membri siano i soggetti più indicati per agire in tale ambito, conformemente al principio di sussidiarietà;
8. ritiene che un unico atto legislativo europeo, inteso a regolamentare in modo uniforme l'intero settore del gioco d'azzardo, non sarebbe appropriato a causa di riserve sulla sussidiarietà, ma che, in alcuni settori, un approccio europeo coordinato che affianchi le normative nazionali fornirebbe indubbiamente un valore aggiunto, in considerazione della natura transfrontaliera dei servizi di gioco d'azzardo online;
9. riconosce tuttavia la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale sottolinea che si devono effettuare e applicare controlli nazionali in maniera sistematica, proporzionata e non discriminatoria e che tali controlli devono essere in linea con gli obiettivi giuridici perseguiti al fine di proteggere i consumatori e l'ordine pubblico e di prevenire le frodi;
10. ricorda alla Commissione che, al fine di garantire l'effettiva applicazione del diritto europeo, è fondamentale un'esecuzione rigorosa e che occorre, pertanto, predisporre controlli efficaci volti a garantire che le legislazioni nazionali relative al gioco d'azzardo online siano conformi al diritto dell'UE;
11. esorta pertanto la Commissione a concludere le numerose procedure e denunce di infrazione, alcune delle quali risalgono al 2007, prima della fine dell'attuale mandato e a intraprendere azioni concrete qualora tali procedimenti violino il trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
12. chiede una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e le autorità nazionali, con particolare riferimento a misure di esecuzione efficaci e alla prevenzione del riciclaggio di denaro;
13. riconosce che la cooperazione fra gli Stati membri è essenziale, ma sottolinea che è altresì estremamente importante che il gruppo di esperti sul gioco d'azzardo proceda in stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi sia il settore del gioco d'azzardo che le organizzazioni di consumatori;
14. ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive rappresentano una forma di uso commerciale delle competizioni sportive e raccomanda che la Commissione e gli Stati membri sviluppino modelli per proteggere le competizioni sportive da qualsiasi uso commerciale non autorizzato, riconoscendo in particolare alle istituzioni sportive diritti di proprietà in relazione alle competizioni che organizzano, non soltanto per assicurare loro un equo ritorno finanziario a beneficio dei professionisti di ogni livello e dei dilettanti, ma anche per rafforzare la lotta contro le partite truccate;

15. riconosce che il fenomeno delle partite truccate è fonte di profonda preoccupazione ed è spesso collegato alla criminalità organizzata, il che rappresenta una seria minaccia per l'integrità dello sport nell'Unione europea; invita pertanto la Commissione a rafforzare la cooperazione tra i principali soggetti interessati, quali le forze di polizia, le istituzioni sportive e gli operatori delle scommesse, al fine di migliorare la segnalazione e l'indagine dei comportamenti sospetti nell'ambito delle scommesse;
16. invita la Commissione a promuovere l'istituzione di un codice di condotta da parte degli organizzatori di eventi sportivi, degli operatori delle scommesse e delle autorità pubbliche al fine di predisporre i meccanismi necessari a preservare l'integrità dello sport, comprese le disposizioni relative al finanziamento di tali meccanismi;
17. ribadisce che la conclusione di accordi giuridicamente vincolanti fra gli organizzatori di eventi sportivi e gli operatori dei giochi d'azzardo online renderebbe più facile garantire una relazione più equilibrata fra le due parti, ad esempio tramite una chiara definizione dei meccanismi necessari ad assicurare la correttezza, specificando quali tipi di scommesse sono o non sono ammissibili e scambiando informazioni fra le parti;
18. ritiene che una politica coerente riguardo alle sanzioni penali sia essenziale per un approccio pan-europeo alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo online ed esorta, a tal fine, gli Stati membri ad assicurare che sia vietata la manipolazione fraudolenta dei risultati, per motivi economici o di altro tipo, stabilendo che qualsiasi tentativo di violare l'integrità delle competizioni, comprese quelle collegate alle scommesse, sia considerato alla stregua di un reato penale; sollecita la Commissione ad adottare iniziative a livello dell'UE contro il gioco d'azzardo online non regolamentato e a sostegno della lotta contro le partite truccate;
19. mette in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, una questione che dovrebbe essere affrontata in tutte le proposte legislative, per il bene dei consumatori e per l'integrità di questa forma di sport;
20. prende atto dei lavori preparatori svolti dal Consiglio d'Europa in merito al progetto preliminare di convenzione contro la manipolazione degli eventi sportivi e incoraggia gli Stati membri a sostenere questa valida iniziativa;
21. invita la Commissione a presentare proposte legislative selezionate al fine di creare un quadro giuridico che assicuri la certezza del diritto per le imprese europee legittime, nonché meccanismi di cooperazione efficaci tra gli Stati membri atti a garantire la protezione dei consumatori;
22. sottolinea che mentre è importante, da un lato, l'effettivo scambio di informazioni tra gli organi inquirenti ai fini di una buona esecuzione della legge, dall'altro i provvedimenti per contrastare le partite truccate devono essere conformi alle norme e alle regolamentazioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati;
23. chiede alla Commissione e agli Stati membri di introdurre misure efficaci di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal gioco, in particolare rivolte ai giovani;
24. invita la Commissione a valutare l'introduzione di una "lista bianca" che consenta ai

consumatori di distinguere gli operatori europei autorizzati dagli operatori non europei;

25. sottolinea che i casi segnalati di partite truccate sono spesso giudicati dai tribunali pubblici nonché dai tribunali arbitrali dello sport e che, in entrambi i casi, occorre rispettare norme minime procedurali internazionali, come stabilito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
26. invita gli Stati membri a elaborare norme comuni uniformi pan-europee per i servizi di verifica elettronica dell'identità online; osserva che è fondamentale istituire procedure di registrazione unificate per gli operatori del gioco d'azzardo online, onde evitare un'ulteriore diffusione dei servizi illegali; chiede, pertanto, che le procedure di verifica e di registrazione siano rese più coerenti e più efficienti.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	25.4.2013
Esito della votazione finale	+: 17 -: 6 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Isabelle Thomas